



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del 15.09.2023

Oggetto : Riconoscimento debito fuori bilancio per il Settore Lavori Pubblici e manutenzioni ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett.a) del Decreto legislativo n. 267/2000 a favore dei germani Slater e dell'avvocato Ciro Rolando-sentenza TAR N. 556/2023 e 750/2021

L'anno 2023 il giorno **quindici** del mese di **Settembre** alle ore **18:00** presso la Sala Consiliare del Comune di Marano , a seguito di avvisi prot. n. 0030247 del 07.09.2023 e 030764 del 11.09.2023 diramati dal Vice Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica- in prima convocazione.

All'appello nominale risultano:

Presente IL SINDACO

e

Presenti / Assenti i seguenti CONSIGLIERI :

		P	A
1	Cecere Luigi	x	
2	Di Marino Luigi	x	
3	Catuogno Domenico	x	
4	Chianese Antonio	x	
5	Lepre Vincenzo	x	
6	Mosella Gaetano		x
7	Aprèa Elena	x	
8	Paragliola Domenico	x	
9	Di Luccio Davide	x	
10	De Magistris Luisa	x	
11	De Biase Mariateresa	x	
12	Marra Alessio	x	
13	Aria Teresa	x	
14	Battilomo Vincenzo	x	
15	De Magistris Mario	x	

		P	A
16	Izzo Michele	x	
17	De Stefano Salvatore	x	
18	Santoro Francesco	x	
19	Rusciano Nunzio	x	
20	Schiattarella Barbara	x	
21	Giaccio Teresa	x	
22	Fanelli Stefania	x	
23	Savanelli Luigi	x	
24	Baiano Luigi	x	

Totale presenti n. 24

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale , dott.Luigi Cecere , constatata la validità della seduta, pone in trattazione l'argomento.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imparato.

In continuazione di seduta

Uditi gli interventi riportati integralmente nell'allegato verbale di seduta allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, a firma del responsabile del settore LLPP e Manutenzioni ing. G. Napoli, corredata dei pareri di rito resi, in ossequio al disposto dell'art. 49 – 1 comma - del D.Lgs. n. 267/00, da detto responsabile e dal responsabile del settore finanziario dott. Renato Spedaliere;

VISTO il parere del Collegio dei revisori prot.n.30467 del 08/09/2023, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di procedere alla sua approvazione;

Presenti e votanti 24

Con voti

FAVOREVOLI: 16

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 8 (Baiano, Santoro, Izzo, De Stefano, Fanelli, Rusciano, Savanelli, Schiattarella)

DELIBERA

- Di rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;
- Di approvare la proposta di delibera ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio per il Settore Lavori pubblici e manutenzioni ai sensi dell'art.194 comma 1 lette.a) del Decreto legislativo n.267/2000 a favore dei germani Slater e dell'avvocato Ciro Rolando- sentenza TAR n.556/2023 e 750/2021" a firma del Responsabile settore LLPP e manutenzioni ing. G. Napoli, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

Con voti

FAVOREVOLI: 16

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 8 (Baiano, Santoro, Izzo, De Stefano, Fanelli, Rusciano, Savanelli, Schiattarella)

- Di Dichiarare, attesa l'urgenza del provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4[^] comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00.

Al termine della seduta il vice presidente del Consiglio Comunale alle ore 23,00 dichiara chiusa la seduta.



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

AREA TECNICA - Settore LL.PP. Manutenzioni e Patrimonio

Via Nuvoletta – c.a.p. 80016 - tel./ fax 0815769463 – www.comunemarano.na.it – pec: settorelavoripubblici@pec.comune.marano.na.it

OGGETTO: Proposta per il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a del Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, ai fini del successivo inoltro al Consiglio Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni

Pemesso che

- il Testo Unico degli Enti Locali prevede l'assunzione programmatica di impegni spesa mediante una previsione normativa di cui all'art. 191, per cui l'Ente può effettuare spese solo in ragione della sussistenza dell'impegno contabile regolarmente registrato al capitolo di competenza;
- secondo l'art. 193 del D.L. 267/2000 e s.m.ed i. è previsto che il Consiglio Comunale (nella fattispecie la Commissione Straordinaria) adotti gli opportuni provvedimenti per la ratifica di eventuali debiti contratti fuori bilancio,
- l'art. 194 del predetto decreto dispone che con Deliberazione Consiliare gli enti locali provvedano al riconoscimento dei debiti contratti in violazione degli obblighi di cui all'art. 191 del TUEL, per cui il D.F.B. rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una somma dovuta in mancanza di preventivo impegno spesa;

Considerato che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza dei presupposti disciplinati dalla norma (accertati e dimostrati di utilità e/o arricchimento per l'Ente), ad adottare con tempestività i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, ulteriori aggravii di spesa a carico dell'Ente;

Tenuto conto che

- con Ordinanza Sindacale n. 45/2019, emenata a seguito di un evento franoso che aveva interessato un costone tufaceo alla via Barco civ. 32 " Contrada Marmolito", per il quale vi era stato intervento dei VV.FF., venivano intimati provvedimenti di risanamento e messa in sicurezza a garanzia della pubblica e privata incolumità;
- il terreno in parola, identificato catastalmente al fg. 3 p.lla 1018, era già oggetto di sequestro a seguito di procedimento penale e, pertanto, affidato in custodia ad amministratore giudiziario (avv. Saltamacchia), per cui l'Ordinanza veniva emessa a carico di quest'ultimo e della conduttrice dell'immobile;
- successivamente, a seguito di una relazione effettuata da un C.T.U. su sollecito dell'amministratore giudiziario, per un terreno immediatamente adiacente all'area di cui trattasi (fg. 3 p.lla 115), rilevate la stessa composizione del terreno, la stessa orografia e tutte le altre condizioni tipologiche del tratto franato, in data 23.09.2020 con n. 57/2020, veniva emessa altra Ordinanza Sindacale ad integrazione della prima con notifica della stessa ai legittimi proprietari dell'area (Slater Stephanie Michela e Slater Giovanni Luca) nel frattempo individuati,

Considerato

- che il T.A.R. Regione Campania con Sentenza n. 750 di febbraio 2021 si pronunciava favorevolmente sul ricorso dei germani Slater contro in Comune e nei confronti del custode giudiziario per l'annullamento dell'ordinanza in parola, condannando l'Ente ad annullare l'ordinanza n.57/2020 e alla refusione delle spese di lite quantificate in €1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato;

- che successivamente con Sentenza T.A.R. n. 8137 di dicembre 2021, emessa su ricorso dei germani Slater per l'ottemperanza della precedente Sentenza n. 750/21, l'Ente si costituiva in giudizio con il proprio legale convenzionato e il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso con compensazione di spese;

- che a seguito di quest'ultima i germani Slater presentavano nuovamente ricorso al T.A.R. contro il Comune di Marano (che non si costituiva in giudizio) e nei confronti del custode giudiziario e il T.A.R. stavolta, con sentenza n. 556 del gennaio 2023, si pronunciava a favore degli istanti condannando l'Ente all'ottemperanza della sentenza 750/21 ed al pagamento di ulteriori spese di giudizio, quantificate in € 500,00 oltre accessori e refusione del contributo unificato;

Visti

- il sollecito inoltrato dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, pervenuto in data 19.06.2023 con prot. 20769 quando non era più operante la Commissione Straordinaria e non si era ancora costituito il Consiglio Comunale, avvenuto formalmente in data 18.07.2023 con la convalida degli eletti (D.C.C.n. 1/2023);

- la nota trasmessa dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo- in data 24.07.2023 con prot. 25061 con la quale si comunica l'intervento di un Commissario ad Acta per l'esecuzione della sentenza n. 556/2023;

Rilevato che questo Ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni non può esimersi, per tutto quanto sopra esposto, dal pagamento delle spese di giudizio a favore dell'avv. Ciro Rolando legale di parte dei germani Slater per un importo di € **1.794,00 oltre spese per contributo unificato € 650,00 (spese di giudizio disposte dal TAR con sentenza n, 750/21)** a favore dei germani Slater ed € **598,00 oltre spese per contributo unificato e 300,00 (spese di giudizio disposte dal TAR con sentenza n. 556/23)** a favore dell'avv. Rolando;

Tenuto conto, quindi, che il Comune di Marano ha contratto con i germani Slater e l'avv. Ciro Rolando un debito fuori bilancio in violazione degli obblighi di cui all'art.191 del TUEL, per gli importi di € **1.794,00 ed € 598,00** per spese di lite **oltre a complessivi € 950,00 per i contributi unificati;**

Rilevato che occorre procedere in ragione dell'art. 194 comma 1) lettera a) del D.Lgs. 267/2000 al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti della parte germani Slater e dell' avv. Ciro Rolando, per le spese di giudizio, così come disposte dal T.A.R. con sentenze n. 750/21 e 556/23, posto che esiste la sussistenza della certezza e dell'esigibilità dello stesso;

PROPONE DI DELIBERARE

a totale soddisfacimento della richiesta di ottemperanza ad ordinanze T.A.R. avanzata e per quanto esposto in premessa

Riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1) lettera a) del D.Lgs. 267/200 la legittimità del debito fuori bilancio a favore dei fratelli Slater e dell'avv. Ciro Rolando la somma totale di € **3.342,00** quale sommatoria delle spese di giudizio di cui alle due sentenze TAR 750/21 e 556/23 e delle spese di contributi unificati, di cui € 2.444,00 a favore dei germani Slater ed € 898,00 a favore dell'avv. Rolando ;

Dare atto che la spesa sarà imputata sul cap. **169 denominato " Oneri straordinari di gestione corrente" bilancio 2023;**

Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzioni dell'Area Tecnica la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio nella misura riconosciuta nel presente atto;

Trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

IL RESPONSABILE
ing. Giovanni Napoli

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:
Area Tecnica Settore LL.PP.

Oggetto: Riconoscimento di debito fuori bilancio per il Settore LL.PP. ai sensi dell'art. 194 comma1) lett.a) del D.Lgs. n. 267/2000 a favore dei germani Slater e dell'avv. Rolando – Sentenze T.A.R. nrr. 556/2023 e 750/2021

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti ai cui ai comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE di Settore

Ing. Giovanni Napoli



Il sottoscritto Responsabile dichiara che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Per quanto concerne **la regolarità tecnica** esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE
per il seguente motivo.....

Data _____

Il Responsabile
Ing. Giovanni Napoli

IL RESPONSABILE di Settore
Servizi economico-finanziario

Dott. Renato Spedalieri

S.P. 21/2023

Cap 169

Il sottoscritto Responsabile servizi finanziari dichiara che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo stesso ed al responsabile del procedimento ove diverso dal sottoscritto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Per quanto concerne **la regolarità contabile** esprime parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE
per il seguente motivo.....

atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e /o su patrimonio dell'Ente.

Data _____

Il Responsabile



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Alfredo Capobianco

dott. Antonio Moliterno

dott. Anthony Lettieri

Al Sindaco – Sede

Al Segretario Generale – Sede

Al Responsabile dell'Area Programmazione e Bilancio dott. Renato Spedalieri – Sede

Oggetto: Parere sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio per il Settore LL.PP. ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 a favore dei germani Slater e avv. Rolando- sentenze TAR nn. 556/2023 e 750/2021".

In data 08/09/2023 presso la sede del comune di Marano di Napoli, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 del 15/09/2021, con poteri di Consiglio Comunale sono presenti il dott. Alfredo Capobianco, che ricopre il ruolo di Presidente, e il dott. Antonio Moliterno che ricopre il ruolo di Componente, il dott. Anthony Lettieri risulta assente giustificato.

Premesso

Che in data 8 settembre 2023, il Collegio dei Revisori dei Conti, ha acquisito con consegna a mano la richiesta di parere sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Riconoscimento debiti fuori bilancio per il Settore LL.PP. ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 a favore dei germani Slater e avv. Rolando- sentenze TAR nn. 556/2023 e 750/2021.

- Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;
- Gli artt.193 e 194 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- L'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, in ordine alle attribuzioni al Collegio dei Revisori;

Richiamato

- L'art. 194 del D.Lgs 267/2000 che, al co. 1, stabilisce che con delibera di cui all'art. 193 co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio.

Rilevato

- Che la fattispecie esaminata rientra tra quelle previste alla lett. a) dell'art. 194 co. 1 del D.Lgs 267/2000.

Considerato

- La relazione redatta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici Ing. Giovanni Napoli ed allegata alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, nonché l'attestazione di regolarità contabile e quella di copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile dell'Area Programmazione e Bilancio dott. Renato Spedalieri;
- Che il debito trae origine dalle sentenze TAR nn. 556/2023 e 750/2021 Campania notificate all'Ente in data 26/01/2023 e 18/03/2022;
- Che il riconoscimento di tale fattispecie di debito fuori bilancio costituisce atto dovuto;



Evidenziato

- Che le sentenze TAR nn. 556/2023 e 750/2021 Campania riconoscono ai germani la somma di euro 2.444,00 e all'avv. Rolando la somma di euro 898,00 per un totale di euro 3.342,00.

Esprime

Parere favorevole al riconoscimento del sopra citato debito fuori bilancio, per euro 3.342,00 imputato al cap. 169 macroaggregato 1.10.99.99.999 del bilancio corrente, in dettaglio così costituito:

PROSPETTO DI RIEPILOGO	
Competenze	1.500,00
Spese generali 15%	225,00
Contributo unificato	650,00
Cassa previdenza 4%	69,00
TOTALE GENERALE	2.444,00

PROSPETTO DI RIEPILOGO	
Competenze	500,00
Spese generali 15%	75,00
Contributo unificato	300,00
Cassa previdenza 4%	23,00
TOTALE GENERALE	898,00

<i>Riferimento</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Importo debito riconosciuto</i>
Sentenze TAR nn. 556/2023 e 750/2021 Campania	Germani Slater e avv. Rolando c/o Comune di Marano di Napoli;	3.442,00

Raccomanda

A) In merito alla proliferazione dei debiti fuori bilancio, di porre in essere procedure, anche informatizzate, che consentano il continuo monitoraggio del contenzioso in essere e l'immediata conoscenza delle sentenze, non appena depositate, per migliorare il sistema di programmazione della spesa e garantire la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente.

A tal proposito l'Ente:

- Proceda ad un analitico screening del contenzioso in essere e, per quanto a conoscenza, anche di quello potenziale;
- Valuti il grado di rischio, in termini di probabili soccombenze, in relazione alle fattispecie economicamente significative;
- Quantizzi economicamente e scandisca temporalmente le prevedibili ripercussioni finanziarie;
- Programmi idonee misure di tutela degli equilibri finanziari dell'Ente, operando gli opportuni accantonamenti a copertura dei relativi rischi;

B) La trasmissione dettagliata degli atti alla Corte dei Conti da parte dell'Ente per le verifiche di competenza e per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Marano di Napoli 08/09/2023

Il Collegio dei Revisori

Pubblicato il 25/01/2023

N. 00556/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04801/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4801 del 2022, proposto da Stephanie Michela Slater, Giovanni Luca Virgil Slater, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro Rolando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Marano di Napoli, non costituito in giudizio;

nei confronti

Luca Saltalamacchia, non costituito in giudizio;

*per l'ottemperanza alla sentenza n. 750/2021, pubblicata in data 03.02.2021,
emessa dal T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Fabio Maffei

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha premesso:

- che con la sentenza n. 750/2021, pubblicata in data 03.02.2021, il T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, aveva annullato l'ordinanza impugnata, condannando altresì il Comune di Marano di Napoli al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, nonché rimborso del contributo unificato versato;
- che tale pronuncia era divenuta definitiva per non essere stata proposta impugnazione;
- che a tutt'oggi l'intimato Comune, nonostante la notifica del titolo in forma esecutiva, non aveva eseguito il pagamento della somma dovuta per il citato titolo. Ha domandato, quindi, a questo T.A.R. di disporre l'esecuzione della decisione in epigrafe, nominando a tal fine un commissario ad acta che provvedesse al pagamento, a cura e spese dell'ente intimato, nel caso di persistente violazione del giudicato.

Il Comune di Marano di Napoli è rimasto contumace.

All'udienza camerale del 10 gennaio 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.- Sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento del ricorso in ottemperanza ex art. 112 c.p.a., poiché, a fronte dell'allegazione del titolo giudiziale fonte del diritto di credito, nonché dell'adempimento da parte dell'avente diritto dei prescritti oneri procedurali, la resistente azienda è rimasta contumace, così precludendo qualsiasi verifica in ordine all'eventuale suo adempimento.

Occorre evidenziare che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l'esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio ed alla refusione del contributo unificato (così T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, 24/04/2020, n. 1478).

Va evidenziato sia che, in ordine al passaggio in giudicato della sentenza in questione, l'odierna ricorrente ne ha fornito dimostrazione mediante il deposito della relativa attestazione di cancelleria, sia che il titolo portato ad esecuzione è stato notificato in forma esecutiva in data 11.3.2022 presso la sede reale della resistente amministrazione.

È noto che per l'ottemperanza delle sentenze di condanna della P.A. al pagamento di somme di denaro occorre sempre la previa notifica in forma esecutiva del titolo azionato presso la sede reale dell'Amministrazione, anche quando esso sia costituito da una sentenza del Giudice Amministrativo, in virtù di quanto previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito con l. n. 30 del 1997; al riguardo, è stato condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III "quater", sentenza 2 luglio 2015, n. 8872) che "l'art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito con l. n. 30 del 1997 pone un precetto sostanziale: le Pubbliche Amministrazioni devono eseguire le sentenze e ogni altro atto giurisdizionale aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro senza attendere l'esecuzione forzata e perciò entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Correlativamente il secondo periodo dello stesso comma 1° pone un precetto di natura processuale: il creditore di tali prestazioni non può procedere ad esecuzione forzata, né alla notifica dell'atto di precetto (perché quest'ultimo comporta ineluttabilmente ulteriori oneri patrimoniali per l'esecutato, incrementando il debito per la sorte con i corrispondenti diritti previsti dalla tariffa forense), prima che sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Da una mera esegesi sistematica dei due commi risulta chiaro che il loro combinato disposto ha inteso rendere obbligatoria, sempre e in ogni caso, la preventiva notifica del titolo esecutivo, come condizione di ammissibilità dell'esecuzione forzata."

Pertanto, deve condannarsi l'ente intimato a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di

parte, se anteriore alla comunicazione. Ove, poi, decorra infruttuosamente il termine assegnato all'amministrazione per ottemperare, si dispone fin d'ora la nomina di un commissario ad acta ex art. 114 comma 4 lett. d) c.p.a. (come indicato in dispositivo), con il compito di provvedere in sua sostituzione al pagamento di quanto sopra riconosciuto dal predetto provvedimento giudiziale, entro i successivi sessanta giorni. Devono porsi a carico dell'azienda soccombente le spese per l'eventuale attività sostitutiva commissariale, che sarò liquidate all'esito.

Infine deve condannarsi la medesima azienda al pagamento delle spese del presente giudizio, in virtù del principio della soccombenza, da liquidare come da dispositivo in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità. A quest'ultimo riguardo, va precisato che tra le spese di lite liquidate in dispositivo per il presente giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese accessorie, ovverosia le spese, diritti e gli onorari relativi ad atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza (con esclusione, dunque di eventuali spese riconducibili all'eventuale attivazione di rimedi esecutivi previsti dal codice di procedura civile), fatte salve le eventuali spese di registrazione della sentenza azionata non ricomprese in detta quantificazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'obbligo del Comune di Marano di Napoli di dare esecuzione alla sentenza azionata di cui in epigrafe, nei sensi e nei termini indicati in motivazione indicati;

nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di subdelega, che provvederà nei sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione del predetto decreto.

Condanna l'azienda intimata al pagamento in favore della parte ricorrente delle

spese di giudizio, che liquida complessivamente in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché alla refusione del contributo unificato, da attribuire al difensore anticipatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Maria Grazia D'Alterio, Consigliere

Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Fabio Maffei

IL PRESIDENTE

Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. Ciro Rolando** (C.F. RLNCRI87R10F839L – PEC: ciro.rolando@pec.studiorolando.net), con studio in Napoli, alla Via Francesco Cilea, n. 145, nella mia qualità di difensore e domiciliatario di **Slater Stephanie Michela**, C.F. SLTSPH77S61Z404U, e **Slater Giovanni Luca Virgil**, C.F. SLTGNN80A25Z404Y, in relazione al giudizio n.r.g. 4801/2022 incardinato dinanzi al T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, contro il **Comune di Marano Di Napoli**

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, copia informatica della **sentenza n. 556 del 25 gennaio 2023** che ha definito il predetto giudizio, atto di cui attesto la conformità all'originale presente nel relativo fascicolo informatico, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del 07 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 136 c.p.a.:

- al **Comune di Marano Di Napoli**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Marano Di Napoli (NA), al Corso Umberto I, n. 16, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.marano.na.it, estratto dal Registro "IPA – Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", ai sensi dell'art. 28 del D.L. n. 76/2020, stante l'assenza nel Registro PP.AA. di un indirizzo dichiarato dall'Ente ex art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012.

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sez. V, n.r.g. 4801/2022.

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, nonché ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012, e dell'art. 136 c.p.a., io sottoscritto **Avv. Ciro Rolando** attesto che l'atto notificato è conforme all'originale presente nel relativo fascicolo informatico.

Napoli, 26 gennaio 2023

Avv. Ciro Rolando

**ROLANDO
CIRO**

Firmato digitalmente da
ROLANDO CIRO
Data: 2023.01.26 10:30:39
+01'00'

Pubblicato il 03/02/2021

N. 00750/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04942/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)



E 13/77

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4942 del 2020, proposto da

Stephanie Michela Slater, Giovanni Luca Virgil Slater, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro Rolando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Marano di Napoli;

nei confronti

Luca Saltalamacchia;

*per l'annullamento,**previa sospensione dell'efficacia:*

- dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 57/2020, notificata in data 8 ottobre 2020;
- nonché, per quanto occorrer possa, della relazione tecnica stilata dall'Arch. Corrado Girard in data 22 ottobre 2019;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2021, tenuta da remoto con modalità Microsoft teams a termini del D.L. 137/2020 e del D.P.CdS. 28 dicembre 2020, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con il ricorso all'esame è controversa la legittimità dell'ordinanza contingibile e urgente n. 57/2020, adottata dal Sindaco del Comune di Marano di Napoli ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), avente ad oggetto l'ordine rivolto ai ricorrenti, quali proprietari della particella n. 115 di eseguire opere "dello stesso tenore e valenza di quelle previste dall'Ordinanza Dirigenziale n. 45/2019", quest'ultima emanata in occasione dell'evento franoso che nell'agosto 2019 aveva interessato l'area di Via Barco, n. 32, in Marano di Napoli.

1.1 In particolare, nell'immediatezza dell'evento generato dal cedimento del costone tufaceo insistente principalmente sulla particella n. 1018, foglio 3, ossia sul fondo sottoposto a sequestro nell'ambito del procedimento penale R.G.M.P. 234/2005 ed amministrato dall'Avv. Luca Saltalamacchia, il Comune aveva ordinato all' *"amministratore giudiziario della particella interessata, di provvedere, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, "AD HORAS"...* ai seguenti interventi: *urgenti opere di risanamento e messa in sicurezza delle parti del costone dissestato e ripristino delle condizioni originarie di sicurezza; bonifica e pulizia dell'area ricoperta da vegetazione; ripristino parti dirute del vialetto di accesso alla strada via Barco (lato superiore)*", nonché ai soggetti titolari delle particelle nn. 904 e 934, foglio 3, ivi individuati, di provvedere al *"monitoraggio costante e continuo dei siti di pertinenza e dei fabbricati, alle verifiche dei luoghi,*



2020 REG.RIC.

in attesa del raggiungimento delle condizioni originarie di sicurezza delle aree interessate dal movimento franoso”; interventi da eseguirsi entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’ordinanza medesima.

1.2 Avverso l’ordinanza n. 57/2020 è insorta la parte ricorrente che, deducendo in tre articolati motivi in diritto, vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per più profili, lamenta, in estrema e doverosa sintesi, l’assenza dei presupposti necessari a giustificare l’emanazione di un provvedimento siffatto, stante il decorso di ben 14 mesi dal verificarsi del dissesto franoso in questione, accaduto il 3 agosto 2019, e stante l’assenza di una situazione straordinaria ed imprevedibile di pericolo imminente cui far fronte, dal momento che la proprietà dei ricorrenti non sarebbe interessata da movimenti franosi.

2. Nella mancata costituzione del Comune e della parte controinteressata, benché ritualmente intimati, all’esito della camera di consiglio dell’11 gennaio 2021 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, tenuta da remoto a termini dell’art. 25 del D.L. 137/2020, dato avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sussistendone anzitutto i presupposti, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è fondato e va accolto, nei limiti di seguito specificati.

3.1 In particolare, è fondata la censura con la quale la ricorrente lamenta il difetto di motivazione e l’illegittima utilizzazione del potere straordinario di ordinanza contingibile e urgente.

3.1.a Ed invero, secondo consolidati principi giurisprudenziali, la necessità di fronteggiare senza indugio una situazione di eccezionale urgenza consente alle autorità pubbliche, a tutela dell’interesse pubblico e comunque in via residuale, di ricorrere alla sollecita adozione, in deroga al diritto vigente, di misure *extra ordinem* a contenuto atipico e a carattere temporaneo, senza che tuttavia sia consentito decampare dal rigoroso rispetto di presupposti e limiti di carattere procedurale e sostanziale.

Occorre, cioè, che l’Amministrazione verifichi preventivamente, attraverso

N. 04942/2020 REG.RIC.

un'accurata istruttoria, sulla base di prove concrete e non su mere presunzioni, che la situazione da fronteggiare non sia tale da consentire l'utile e tempestivo ricorso alle alternative ordinarie offerte dall'ordinamento, non giustificandosi, altrimenti, la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (in termini, Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; 25 maggio 2015, n. 2967; 5 settembre 2015, n. 4499, T.A.R. Bari, sez. I, 24 marzo 2015, n. 479).

3.1.b Ebbene, contrariamente alle superiori coordinate ermeneutiche, nei provvedimenti oggetto dell'odierna impugnativa non vi è adeguata e analitica menzione del rispetto di detti parametri, non risultando lo svolgimento di una specifica istruttoria per appurare, da un lato, l'indilazionabilità dell'intervento di messa in sicurezza richiesto ai ricorrenti e, dall'altro, l'esistenza di specifiche interazioni, sotto il profilo causale, tra la situazione di rischio paventata (di cui nemmeno si è acclarata la permanenza nonostante il trascorrere del lungo lasso temporale dall'evento franoso in questione) e l'immobile di proprietà degli stessi.

Al contrario, da quanto è emerso dagli atti istruttori (*cf.*, in particolare, perizia di parte redatta dal Geologo Dott. Andrea D'Oriano, in atti), coerentemente con quanto rilevato con la prima ordinanza intervenuta nell'imminenza dello smottamento, la particella n. 115 in titolarità dei ricorrenti è un'area che "risulta attualmente assente da movimenti franosi".

D'altro canto, nemmeno l'Amministrazione si è premurata di procedere alla specificazione, secondo una precisa modulazione logica e cronologica, degli interventi da effettuarsi, mancando specifici studi geologici mirati alla caratterizzazione geomeccanica e stratigrafica dei terreni al fine di individuare gli interventi necessari e adeguati alla definitiva risoluzione della problematica (compresa l'immediata regimentazione delle acque piovane provenienti da monte onde evitare un rapido evolversi del fenomeno franoso), a partire - come anche rilevato dalla perizia dell'arch. Girard alla quale il provvedimento gravato si riporta - da una progettazione mirata e ragionevolmente economica.



REG.RIC.

Appare quindi evidente che la motivazione su cui regge l'ordinanza impugnata non è coerente con il contenuto della relazione tecnica che ne costituisce il presupposto di fatto, avuto riguardo al diverso rischio specifico di frana che interessa le singole particelle e alla conclusiva previsione di interventi in tutto identici a quelli richiesti per la più ampia zona direttamente interessata dall'evento franoso.

3.2 Dai superiori rilievi, dunque, emerge con evidenza il difetto di istruttoria dell'ordinanza gravata, che ha genericamente imposto la realizzazione di lavori di messa in sicurezza alla ricorrente, presupponendone, pur in assenza di adeguata istruttoria e motivazione, la loro improcrastinabilità, senza tuttavia chiarire nella sua parte motiva quale sarebbe la situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante direttamente dalla proprietà del ricorrente, che, si ribadisce, non è risultata direttamente interessata dalla frana.

4. In conclusione il ricorso deve essere accolto e conseguentemente annullato l'atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Autorità amministrativa.

5. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, Sez. V, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata.



N. 04942/2020 REG.RIC.

Condanna il Comune di Marano alla refusione delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2021, tenuta da remoto con modalità Microsoft teams, con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Maria Grazia D'Alterio, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Grazia D'Alterio

IL PRESIDENTE
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E RILASCIO FORMULA ESECUTIVA

Il sottoscritto/a ...FRANCIA DE DUOMO... funzionario del Tar Campania - Napoli attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che la/il (sentenza/ordinanza/decreto) riprodotto/a nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. ...6... Fogli, per complessive ...7... Facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto/a.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE
COMANDIAMO

A tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, a tutti gli ufficiali della Forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia su richiesta dell'Avvocato CIRIO NOLANNO

Napoli, 11/03/2022

IL SEGRETARIO GENERALE



Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi al certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma.





RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avv. Ciro Rolando** (C.F. RLNCRI87R10F839L – PEC: ciro.rolando@pec.studiorolando.net), con studio in Napoli, alla Via Francesco Cilea, n. 145, nella mia qualità di difensore e domiciliatario di **Slater Stephanie Michela**, C.F. SLTSPH77S61Z404U, e **Slater Giovanni Luca Virgil**, C.F. SLTGNN80A25Z404Y, in relazione al giudizio n.r.g. 4942/2020 incardinato dinanzi al T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, contro il **Comune di Marano Di Napoli**

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, copia informatica della **sentenza n. 750 del 3 febbraio 2021** che ha definito il predetto giudizio, munita di formula esecutiva in data 11.03.2022, atto di cui attesto la conformità alla copia analogica dalla quale è estratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis comma 2 L. 53/94 e 16 undecies comma 3 del DL 179/12:

- al **Comune di Marano Di Napoli**, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Marano Di Napoli (NA), al Corso Umberto I, n. 16, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.marano.na.it, estratto dal Registro "IPA – Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", ai sensi dell'art. 28 del D.L. n. 76/2020, stante l'assenza nel Registro PP.AA. di un indirizzo dichiarato dall'Ente ex art. 16, comma 12, D.L. n. 179/2012;

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al T.A.R. Campania, sede di Napoli, Sez. V, n.r.g. 4942/2020.

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 bis comma 2 L. 53/94 e 16 undecies comma 3 del DL 179/12, io sottoscritto **Avv. Ciro Rolando** attesto che l'atto notificato è conforme alla copia analogica dalla quale è estratto.

Napoli, 18 marzo 2022

Avv. Ciro Rolando

**CIRO
ROLANDO** Firmato digitalmente
da CIRO ROLANDO
Data: 2022.03.18
12:17:11 +01'00'



CITTA' DI MARANO DI NAPOLI
Provincia di Napoli
Ufficio del Sindaco

Alto v. 1283
dal 23.09.20 al 08.10.20

Corso Umberto I°, 16 – 80016 Marano di Napoli (Na) – telefax. Segreteria 081.5789 227
www.comunemaranosinapoli.gov.it

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE N° 54 DEL 23.09.2020

**SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' PER MESSA IN SICUREZZA E MONITORAGGIO
AREA IN VIA BARCO 32 OGGETTO DI MOVIMENTO FRANOSO**

INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE N.45 DEL 27/08/2019

IL SINDACO

nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza

Tenuto conto

- della propria Ordinanza N.45/2019 del 27/08/2019 con la quale si emettevano i provvedimenti previsti quali riscontro all'intervento dei VV.F di Napoli n. 34762. 03-08-2019 in via Barco civico 32 "Contrada Marmolito" per dissesto franoso sulla sede stradale da costone tufaceo che risultava "poter essere interessante" per l'abitazione condotta dalla sig.ra Caccavale Annamaria prevedendo, per la tutela della pubblica e privata incolumità, urgenti opere di risanamento e messa in sicurezza delle parti del costone dissestato, nonché l'interdizione dell'abitazione condotta dalla sig.ra Caccavale, in attesa del ripristino delle condizioni originarie di sicurezza;
- che a fronte della segnalazione dei VV.F. sopra citata seguiva specifica attività del Comando di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico finalizzata ai contatti con il custode giudiziario dell'immobile condotto dalla sig.ra Caccavale (avv. Luca Saltalamacchia) per lo sgombero dello stesso e per l'individuazione catastale dei soggetti nei confronti dei quali emettere i provvedimenti di messa in sicurezza dell'area e dei siti per la tutela della pubblica e privata incolumità;
- che dalla relazione dell'Area Tecnica (prot. 23702 del 22/08/2019) emergeva che l'area di frana riguardava principalmente parte della particella 1018 del F. 3 a ridosso della casa occupata dalla sig.ra Caccavale e che la zona sovrastante riguardava parzialmente la strada via Barco e gli immobili su di essa ubicati censiti in catasto allo stesso Foglio 3 particella 904 e 934;
- che a fronte di quanto sopra citato veniva emessa Ordinanza Sindacale per la tutela della pubblica e privata incolumità nei confronti dei soggetti proprietari delle aree di proprietà privata, distinte in catasto al F.3 mappali 1018, 904 e 934 per l'esecuzione di interventi vari;

Vista la relazione tecnica dell'arch. Corrado Girard del 22/10/2019 pervenuta all'Area Tecnica con pec del 25/06/2020 nella quale il predetto professionista, tecnico incaricato dall'avv. Saltalamacchia n.q. quest'ultimo di amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro e confisca ... distinti in catasto al F.3 p.lla 1018, rappresentava che per l'aspetto geomorfologico dell'area di interesse incombente sulla casa precedentemente occupata da Caccavale, e per la corretta esecuzione delle opere di messa in sicurezza previste nell'Ordinanza n.45/2019, occorreva intervenire sull'intero fronte di frana ed aree limitrofe alla casa, con opportune opere di sistemazione e stabilizzazione dei luoghi;

Tenuto conto del tavolo di lavoro svoltosi nei locali dell'Area Tecnica in data 03/07/2020 alla presenza della Dirigenza dell'Area Tecnica, del responsabile LL.PP. e dell'avv. Saltalamacchia dal quale emergeva la necessità, condivisa dagli addetti ai lavori, di investire anche la p.lla di terreno confinante con la n.1018, ovvero la p.lla n.115 del F.3, prevedendo a carico del relativo proprietario, l'esecuzione di opere di messa in sicurezza di competenza dello stesso tenore e valenza di quelle previste dall'Ordinanza Dirigenziale n.45/2019, tali da consentire l'amministratore Giudiziario di adempiere correttamente ed uniformemente alla messa in sicurezza del costone franoso sottostante la via Barco alt. civ.32 e riferito alla p.lla 1018 del F.3, come da prescrizioni tecniche allegate alla perizia del CTU del Tribunale arch. Corrado Girard;

Accertati i proprietari della p.lla 115 del F.3 a cui indirizzare Ordinanza di messa in sicurezza dell'area di pertinenza sottostante il costone franoso di via Baraco alt.civ.32, corrispondenti ai sig. Slater Giovanni Luca Virgil e Slater Stephanie Michela, come da visura catastale in atti e nota trascrizione 16747/11528 del 07/04/2010 dell'atto di compravendita 01/04/2010 rep.598/330 riferita, tra gli altri immobili, anche alla p.lla 115 del F.3 di mq.1690 bosco ceduo diclasse 3;

Rilevata la contingibilità di provvedere alla messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di sicurezza originarie dei siti e delle aree di proprietà privata;

Visto l'art.54, IV° comma del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente di eliminazione pericolo e messa in sicurezza dei siti, al fine di eliminare le condizioni di pericolo e salvaguardare la pubblica e privata incolumità in uno all'igiene;

Handwritten signature

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato art.54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

ORDINA

Ai sigg.

1. SLATER STEPHANIE MICHELA nata in Stati Uniti D'America il 21/11/1977 e residente in Marano di Napoli al Corso Europa, 100/Parco Amelia Sc.C;
2. SLATER GIOVANNI LUCA VIRGIL nato in Stati Uniti D'America il 25/10/1980 con domicilio fiscale in Piazza salvo D'Acquisto, 2 int.1 - 86089 - Venafrò (Is);

nella qualità di proprietari dell'area sita in Marano di Napoli località "Marmolito" in catasto terreni F.3 p.lla 115 di provvedere, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, "AD HORAS" a propria cura e spese secondo competenze coordinandosi con Avv. SALTALAMACCHIA Luca (pec luкасaltalamacchia@pec.it) n.q. di amministratore giudiziario dei beni di cui alla p.lla 1018 del F.3 confinante con la p.lla 115, ai seguenti interventi:

- urgenti opere di risanamento e messa in sicurezza delle parti del costone dissestato e ripristino delle condizioni originarie di sicurezza;
- bonifica e pulizia dell'area ricoperta da vegetazione;
- ripristino parti dirute del vialetto di accesso alla strada via Barco (lato superiore);
- monitoraggio dei siti di pertinenza e verifiche dei luoghi, in attesa del raggiungimento delle condizioni originarie di sicurezza delle aree interessate dal movimento franoso.

Avendo cura di munirsi per gli interventi a farsi, delle previste autorizzazioni da richiedersi all'U.T. con le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Di produrre apposita certificazione a firma di professionista all'uopo abilitato riguardo l'esecuzione degli interventi, nonché il ripristino delle condizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie dell'area e dei siti, da trasmettere allo stesso U.T. entro un termine di 60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della presente, con avvertenza che in caso di mancato adempimento saranno notiziate le Autorità Giudiziarie per i consequenziali provvedimenti di competenza;

INFORMA

della presente rettifica all'Ordinanza Sindacale n.45/2019 l'avv. SALTALAMACCHIA Luca, nato a Napoli il 13/08/1976 ed ivi residente in Discesa S. Pietro ai due frati 7/9 (pec luкасaltalamacchia@pec.it) - studio legale in Napoli C.so Umberto I°, n.7;

AVVERTE

che ai sensi dell'art.8 della Legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento amministrativo è il geom.Tommaso Galluccio con ufficio in via S.Nuvoletta;

l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è l'U.T.C. in Via S. Nuvoletta (ex Palazzo di Giustizia) telefax 081.5769 463;

che la mancata esecuzione da parte dei soggetti interessati comporta, oltre alla trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'art.650 del codice penale, l'esecuzione d'ufficio con spese poste a carico dell'inadempiente e rimosse nelle forme e con i privilegi di legge.

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line di questo Comune;
La pubblicità del presente atto mediante inserzione nel sito web del Comune di Marano di Napoli;

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento, per gli adempimenti di rito:

al Comando Polizia Municipale di Marano (Na)
alla Compagnia Carabinieri di Marano (Na)
all'ufficio messi comunali affinché provveda alla notifica ai diretti interessati, dando certezza dell'avvenuta notifica.

AVVERTE

ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990 n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro il termine di 60 (sessanta giorni) decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari; con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi giorni) dalla notificazione (DPR 24.11.1971, n.1199)

Li,

Il Dirigente Area Tecnica
Arch. Elena Biagia Mucchinò



Il Sindaco
Rodolfo Visconti



QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

SIDEBILANCIAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO **B0200802573071220** **5619332** Saldo delega **65000**

DATA DEL VERSAMENTO giorno **07** / me **12** / anno **2020** ABI **02008** CAB **02573**

ANAGRAFICI

CODICE FISCALE **S L T S P H 7 7 S 6 1 Z 4 0 4 U**

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI **SLATER**

STEPHANIE MICHELA

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

STABILI E IMMOBILIARI

CODICE UFFICIO	CODICE ATTO	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI									
8 P 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										
<small>sezione</small>	<small>codice</small>	<small>tributo causale</small>	<small>estremi identificativi</small>		<small>periodo di riferimento</small>	<small>importo a debito</small>	<small>importo a credito</small>				
ERARIO ED ALTRO	R	GA01	SLTSPH77S61Z404U		2020	650,00					

CONTINUARE AL MODELLO MINISTRIALE - UNICREDIT SPA

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO **B0200802573141022 4317251** Saldo delega **300,00**
DATA DEL VERSAMENTO giorno: **14** mese: **10** anno: **2022** ABI: **02008** CAB: **02573**

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE **S L T S P H 7 7 S 6 1 Z 4 0 4 U**

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI **SLATER STEPHANIE MICHELA**

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

CONTENUTO DEL TRIBUTO

CODICE UFFICIO	CODICE ATTO	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI				
sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di versamento	importo a debito	importo a credito
8 P 1						
ERARIO ED ALTRO	R	GA01	SLTSPH77S61Z404U	2022	300,00	

CONFORME AL MODELLO MINISTRIALE - UNIVOCHEFFI 074



STUDIO LEGALE MARCIANO

Avv. Raffaele Marciano

Patrocinante in Cassazione

Avv. Rodolfo De Vivo

Avv. Luisa Raia

Avv. Carla Marciano

Avv. Michele Mauro

Dott. Antonio Ranieri

Dott.ssa Roberta D'Antò

Dott.ssa Maria Carolina Marciano

Dott.ssa Maria Boccarusso

MARCIANO
PASTALE & SOCI

Al Segretario Generale

del Comune di Marano

Al Responsabile dell'Ufficio Legale

**Oggetto: Trasmissione sent.8137/2021 –Tar Napoli - C.ne di Marano c. Slater
Stephanie Michela- RG:3204/2021;**

La presente, in qualità di procuratore costituito per il Comune di Marano, ed in relazione al giudizio meglio emarginato in oggetto, al fine di trasmettere la sentenza depositata in data 21.12.2021, con cui il Tribunale Amministrativo di Napoli, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla ricorrente in forza delle molteplici motivazioni e delle difese articolate dallo scrivente.

Nel restare disponibili per ogni ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere Cordiali saluti.

Sant'Anastasia li, 22.12.2021

Avv. Raffaele Marciano

N. 03204/2021 REG.RIC.

Publicato il 21/12/2021

Firmato
digitalmente

N. 08137/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03204/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3204 del 2021, proposto da Stephanie Michela Slater, Giovanni Luca Virgil Slater, rappresentati e difesi dall'avvocato Ciro Rolando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Luca Saltalamacchia, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 750/2021 emessa dal T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;

N. 03204/2021 REG.RTC.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che in subiecta materia il giudizio è ordinariamente definito con sentenza in forma semplificata;

Considerato che parte ricorrente ha proposto il ricorso per l'ottemperanza al titolo esecutivo in epigrafe indicato, recante condanna del resistente Ministero al pagamento di somme di denaro;

Considerato che con propria Ordinanza collegiale n. 6984/2021, inter partes, era rilevata la carenza in atti della prova della notifica del titolo in forma esecutiva all'Amministrazione resistente nei termini di cui all'art. 14 del d.l. 31.12.1996, n. 669, come questione potenzialmente idonea a definire il giudizio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.;

Considerato che, all'esito della rituale comunicazione della detta Ordinanza e del termine in essa concesso per eventuali controdeduzioni sul punto, parte ricorrente depositava memoria contestando la necessità dell'indicato incombente ai fini della utile proposizione del ricorso per ottemperanza;

Ritenuto di dover ribadire quanto già rilevato nella indicata Ordinanza collegiale, nel solco, peraltro, del costante indirizzo giurisprudenziale, anche di questo TAR, dovendosi al riguardo osservare quanto segue:

il disposto di cui al sopra richiamato art. 14 precisa che "Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto";

tale disposizione è applicabile anche alle pronunzie di condanna pronunciate dal

N. 03204/2021 REG.RIC.

giudice amministrativo, ove comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro, stante il chiaro ed univoco tenore testuale della disposizione, che, in maniera onnicomprensiva, si riferisce alla esecuzione dei "provvedimenti giurisdizionali" lato sensu intesi e degli stessi lodi arbitrali e si applica anche al giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo, integrando una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti delle P.A., il cui difetto è rilevabile d'ufficio (cfr. Cons. di Stato, IV, 21 giugno 2021, n. 4768 e 2958/29019; TAR Campania, VIII, n. 5755/2020; TAR Campania, VIII, n. 5373/2017; TAR Campania, VI, n. 7970/2021);

si tratta invero di disposizione dettata con l'esplicita finalità di favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici, che non può non trovare applicazione dunque, ricorrendone la medesima ratio, anche nel giudizio di ottemperanza e che deve qualificarsi norma speciale per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni a tutela della ordinata finanza pubblica che richiede, a carico del debitore, nelle forme previste dall'ordinamento, la previa individuazione delle risorse per far fronte all'obbligazione pecuniaria che il creditore intende esigere nel momento in cui quest'ultimo, attraverso la notifica del titolo in forma esecutiva, manifesta in concreto tale volontà;

Considerato che neppure giova richiamare la generale disposizione codicistica di cui all'art. 115, comma 3, c.p.a., a mente della quale "Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente titolo non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva", che va evidentemente coordinata con la speciale previsione (norma speciale di contabilità pubblica) di cui al più volte citato art. 14 d.l. 669/1996 che, in relazione ad ogni pronuncia che pone a carico dell'Amministrazione l'adempimento di un debito pecuniario, impone l'obbligo della preventiva notifica del titolo esecutivo e concede all'Amministrazione il termine di grazia di centoventi giorni (CGA n. 725/2012);

Ritenuto, al riguardo, che l'obbligo di preventiva notifica del titolo esecutivo (munito di formula esecutiva):

N. 03204/2021 REG.RIC.

ha invero la funzione di rendere edotta l'Amministrazione della necessità, da quel momento, di provvedere all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria nel termine di 120 giorni, pena la possibile attivazione della procedura di esecuzione forzata, con l'inevitabile aggravio di spese che ne discende;

costituisce, quindi, una condizione sostanziale dell'azione esecutiva, non esperibile prima di avere concesso all'Amministrazione la possibilità di spontaneamente procedersi nel termine di legge indicato; detta funzione sostanziale implica la univoca identificazione del fatto (notifica del titolo esecutivo) condizionante gli effetti (inizio del decorso del periodo di grazia prima del possibile avvio dell'esecuzione forzata); la identità di tale fatto, quale che sia la fonte giudiziale da cui promana il titolo per l'avvio dell'esecuzione forzata innanzi al Giudice ordinario, rende indefettibile, a tali fini, della spedizione del titolo in forma esecutiva (art. 475 c.p.c.);

se la disposizione di cui all'art. 14 d.l. 669/1996 riferisce della necessità della previa notificazione del titolo esecutivo e del decorso di 120 giorni quale condizione per l'avvio di una procedura coatta di esecuzione, allora è necessario che tale condicio sia omogenea in relazione a tutti i possibili provvedimenti giurisdizionali della cui esecuzione si tratti e a tutti i possibili modi di esecuzione forzata, tra cui rientra il giudizio di ottemperanza, imponendosi dunque la spedizione del titolo in forma esecutiva, quale che sia l'Autorità giurisdizionale da cui esso titolo promani, tenuto conto che l'apposizione della formula esecutiva e la notifica in detta forma all'Amministrazione hanno appunto la funzione di conoscenza, di monito e di sollecitazione all'Amministrazione ai fini dell'eventuale spontanea conformazione al giudicato;

Considerato che, nel caso di specie, il creditore ricorrente non ha documentato l'esperimento previo del descritto incumbente, non risultando, neanche all'esito del contraddittorio instaurato mediante l'ordinanza collegiale resa inter partes nel corso del presente giudizio, che espressamente richiamava l'esigenza di darne prova, che

N. 03204/2021 REG.RIC.

il ricorrente abbia mai notificato il titolo in forma esecutiva all'Amministrazione (risulta invero notificata la sentenza de qua in data 3 febbraio 2021 senza che risulti ad essa apposta la formula esecutiva);

Considerato, pertanto, che è tuttora carente la condizione richiesta nel citato art. 14 d.l. 669/1996 per dar corso al giudizio di ottemperanza e che dunque sussistono ragioni ostative ad una pronunzia sul merito;

Ritenuto di doverne far conseguire l'inammissibilità del ricorso, in quanto proposto ab origine in assenza della previa notifica del titolo giudiziale munito della formula esecutiva e senza aver concesso all'Amministrazione il termine dilatorio di 120 giorni per poter adempiere spontaneamente al dictum giudiziale (TAR Campania, V, n. 7073/2021; II, n. 4913/2021);

Ritenuto che la risalenza del ricorso e l'esito in rito, indotto dal rilievo esperito d'ufficio, consigliano l'integrale compensazione delle spese inter partes, tenuto anche conto della costituzione pro forma dell'Amministrazione resistente, fatta salva l'irripetibilità del contributo ove versato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate e contributo irripetibile. -

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente, Estensore

Gianluca Di Vita, Consigliere

Fabio Maffei, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Live s.r.l.

PUNTO N. 10 ALL'ORDINE DEL GIORNO: "Riconoscimento debito fuori bilancio per il settore dei lavori pubblici e manutenzioni ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera A, Decreto Legislativo n. 267/2000 a favore dei germani Slater e dell'Avvocato Ciro Rolando – Sentenze TAR n. 556/2023 e 750/2021".

VICE PRESIDENTE LUIGI CECERE

Decimo punto all'ordine del giorno: "Riconoscimento debito fuori bilancio per il settore dei lavori pubblici e manutenzioni ai sensi dell'art. 194, comma 1, Decreto Legislativo n. 267/2000 a favore dei germani Slater e dell'Avvocato Ciro Rolando - sentenze TAR n. 5567/2023 e 750/2021". Interventi da parte del Sindaco.

SINDACO MATTEO MORRA

Il punto dell'ordine del giorno aggiuntivo questo è, quindi rispetto ai 9 dell'ordine del giorno originario questo è il decimo.

VICE PRESIDENTE LUIGI CECERE

Infatti è specificato: verrà discusso dopo il punto 9.

SINDACO MATTEO MORRA

Allora, in questo caso abbiamo anche un riconoscimento di un debito fuori bilancio sempre lettera A, quindi lettera A significa per effetto di Sentenze della magistratura, quindi c'è una Sentenza che condanna il Comune di Marano a pagare le spese legali di un procedimento giudiziario e quindi queste spese di cui il Comune di Marano si deve far carico, non essendo preliminarmente previste nell'ambito degli strumenti contabili di programmazione dell'Ente, oggi debbono essere integrate nell'ambito della contabilità. Nel caso di specie si tratta di un'ordinanza sindacale che imponeva dei lavori ai proprietari di un fondo, questi proprietari di un fondo hanno fatto ricorso avverso quest'ordinanza, hanno vinto e quindi il Comune è stato condannato alle spese legali. Il TAR Campania si è pronunciato favorevolmente al ricorso prodotto da questi cittadini di Marano a fronte dell'ordinanza fatta dai Commissari e per cui il Comune di Marano è stato condannato alle spese legali e noi in questo momento integriamo all'interno della contabilità dell'ente queste spese che bisogna pagare.

VICE PRESIDENTE LUIGI CECERE

Ci sono interventi in merito? Sì, il Consigliere Savanelli.

CONSIGLIERE LUIGI SAVANELLI

L'ultimo intervento e poi non parlo più.
Ragazzi, allora, anzitutto dobbiamo dire una cosa che l'Avvocatura dello Stato di Marano perde tutte le cause, nell'ambito che si

Live s.r.l.

parlava della ristrutturazione della macchina comunale secondo me va guardata anche l'avvocatura dello Stato che perde sistematicamente tutte le cause, o non si presenta o non sanno fare il loro dovere, è chiaro non si presenta in contumacia e perdiamo tutte le cause, ci sono due Avvocati qua, prima cosa. Seconda cosa, la Sentenza del TAR è una sentenza che può essere appellata, si tratta di una sciocchezza, darò il mio voto favorevole, però non è che ognuno fa Sentenza, il TAR produce una sentenza contro il Comune e noi paghiamo sempre, perché la Sentenza del TAR può essere pure appellata al Consiglio di Stato, quando è un importo importante, però non diamo questa sensazione io faccio Sentenza al TAR e pago. Guardiamo un po' le carte, perché 2000 più 2000 più 2000, come diceva mia mamma, un soldo appara una lira!

VICE PRESIDENTE LUIGI CECERE

Prego, il Sindaco.

SINDACO MATTEO MORRA

Io condivido quello che dice il Consigliere Savanelli che anche tra i vari disastri che abbiamo anche il settore legale disasttrato, però non voglio gettare la croce addosso a nessuno perché l'Ufficio Legale è del tutto sguarnito, tant'è vero che il Comune ha un Avvocato convenzionato che si costituisce per conto del comune, quindi il problema di costituirsi non esiste. Nel caso di specie non c'entra né l'Ufficio legale né l'Avvocato del comune. Leggo soltanto il passaggio, così chiariamo tutti quanti, almeno su questa questione di che si tratta. C'è stata un'Ordinanza sindacale a seguito di un evento franoso, con la quale Ordinanza sindacale venivano intimati dei provvedimenti di risanamento e messa in sicurezza a garanzia della pubblica e privata incolumità a carico dei proprietari del fondo. Successivamente che è successo? Che un CTU, quindi un Consulente Tecnico d'Ufficio nominato dal Tribunale ha segnalato che c'era un altro terreno accanto che presentava le stesse caratteristiche, per cui, secondo lui, bisognava fare lo stesso provvedimento anche a carico di quest'altro, per cui si è disposta la stessa Ordinanza, senonché i proprietari di questo secondo terreno hanno fatto ricorso e hanno obiettato evidentemente che non era nel loro terreno che si era verificato lo smottamento, la frana, il TAR ha dato loro ragione, per cui l'Ordinanza è stata annullata dal TAR, questo ha prodotto delle spese legali, ovviamente, gli Avvocati devono essere giustamente pagati e queste spese legali sono state poste a carico della parte soccombente, nel caso di specie il Comune. Quindi, diciamo che c'è stato un errore del Comune a produrre quest'Ordinanza sindacale, errore in cui il Comune è stato indotto da un verbale del Consulente Tecnico d'Ufficio.

VICE PRESIDENTE LUIGI CECERE

Live s.r.l.

Se non ci sono più interventi passiamo alla votazione. Favorevoli al riconoscimento di questo debito fuori bilancio? 16. Contrari? 0. Chi si astiene? Astenuti: Santoro, De Stefano, Rusciano, Izzo, Baiano, Fanelli, Savanelli e Schiattarella, quindi tutta l'Opposizione, 8.

Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Come sopra. Prima di concludere vorrei anche comunicarvi: per la convocazione delle Commissioni per lunedì 18 per la nomina dei Presidenti, quindi dalle 17:00, insomma, è mia intenzione partire con la I Commissione a intervalli di 30 minuti per ogni Commissione, così da lunedì riusciamo anche... Ci vediamo al Comune nella Sala Giunta. Lunedì 18, dalle ore 17:00, ad intervalli di 30 minuti, tutto in quella giornata, sì.

CONSIGLIERE LUIGI SAVANELLI

Presidente le dispiace fare una comunicazione Ufficiale?

VICE PRESIDENTE LUIGI CECERE

Sì, sì, invieremo anche una PEC con questi dati.

CONSIGLIERA STEFANIA FANELLI

Mi associo. Anche il tempo di organizzare, oggi è venerdì...

VICE PRESIDENTE LUIGI CECERE

Preferite martedì?

CONSIGLIERA STEFANIA FANELLI

Sì.

VICE PRESIDENTE LUIGI CECERE

Sarà l'altro Vice Presidente a presenziare, Francesco Santoro. Francesco vuoi comunicare anche l'orario? Francesco dalle 16:00 per te va bene? Io sono disponibile alla chiusura del Consiglio, volevo dare la mia disponibilità, però riusciamo comunque ad eleggere i Presidenti, è preferibile che però vengano convocati, martedì se ne occupa l'altro Vice Presidente.


Allora, confermo martedì 19 settembre alle ore 16:00, Sala Giunta, ci sarà il Consigliere Santoro a presenziare in qualità di Vice Presidente.

Alle ore 23:00 il Consiglio si chiude.


FINE SEDUTA ORE 23:00

Il presente verbale viene così sottoscritto :

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale
dott. Luigi Cecere



Il Segretario Generale
dott.ssa Giovanna Imperato



REFERTO DI PUBBLICAZIONE


IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa
vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 17/10/2023

Marano di Napoli, li 17/10/2023



Il Responsabile



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' / ESEGUITABILITA'

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, Visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente
deliberazione :

- diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 3 – del D.Lgs 267/00,
dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on.line.
- è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art.134, comma 4 – del D.Lgs.
267/00.



Il Responsabile



CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano, li

Il Responsabile